



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Possibile applicazione dell'art. 214/8° codice della strada alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex art. 86 del DPR n. 602/1973.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
SOSTENIBILI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

È stata posta all'attenzione la questione relativa all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973.

In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019<sup>1</sup> che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi sostituite da quanto contenuto nell'allegata scheda (all. 1).

---

<sup>1</sup> Cfr. paragrafo 10.2.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradiotto

LR

L'art. 86, comma 3 del DPR 602/1973, prevede che *“chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

La modifica che ha interessato l'art. 214 del codice della strada<sup>1</sup>, con particolare riferimento alla violazione della circolazione con veicolo sottoposto a fermo, ha mutato il soggetto agente<sup>2</sup>. Pertanto, con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019<sup>3</sup> era stata esclusa la possibilità di applicare la sanzione ivi prevista al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Ciò in quanto, l'applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16787 del 24 maggio 2022<sup>4</sup>, richiamando anche la suindicata circolare, ha affermato che l'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, cds CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste<sup>5</sup>.

L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, la norma dell'art. 86 DPR 602/1973 usa il singolare “sanzione” al posto del plurale “sanzioni”. Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8 cds è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la *ratio* dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito<sup>6</sup>.

Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale. Si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada.



<sup>1</sup> Introdotta dal decreto legge 113/2018.

<sup>2</sup> Della violazione non risponde più “chiunque”, ma esclusivamente il soggetto nominato custode del veicolo.

<sup>3</sup> Cfr. paragrafo 10.2.

<sup>4</sup> Stralcio della sentenza “L'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, a garanzia del pagamento di somme dovute all'amministrazione. La disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall'autonoma fattispecie illecita disciplinata dall'art. 214, comma ottavo, CDS, cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4...”

<sup>5</sup> L'importo della sanzione, in ragione della mancata applicazione della confisca sarà suscettibile di pagamento in misura ridotta.

<sup>6</sup> Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con circolare n. M/6326150-21 del 25 gennaio 2008, aveva chiarito che non ci sono i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme del codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

Scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale

	<b>Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds</b>	<b>Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973</b>
Soggetto autore della violazione	Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	Chiunque
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria	SI	SI
Applicazione revoca patente	Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	NO
Pagamento in misura ridotta	Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo	SI
Provvedimenti immediati sul veicolo	Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente	Nessuno
Adempimenti successivi	Segnalazione all'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto	Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale